

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI AFFISSIONE

[Servizi previsti dal Piano Strategico di Comunicazione Istituzionale della Regione Campania, approvato con DGR 01/03/2016, n. 78]

Importo: € _____ oltre IVA - CIG: _____

Tra

1. La Regione Campania, c.f. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Sig. Mario De Rosa, nato a Napoli il 07/05/1972, nella qualità di Responsabile dell’Informazione Multimediale del Presidente, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù della carica rivestita, conferita con DPGRC 24/07/2015, n. 125;

E

2. La società _____, c.f. n. _____, p.iva n. _____, con sede legale in _____ alla Via _____, di seguito denominata Società, nella persona di _____, nato a _____, il _____, nella qualità di _____, domiciliato per la carica presso la predetta Società;

Premesso che:

- con DGR 01/03/2016, n. 78 è stato approvato il Piano Strategico di Comunicazione Istituzionale della Regione Campania (di seguito denominato Piano) ed è stato demandato all’Ufficio Stampa e al Responsabile dell’Informazione multimediale, ciascuno per i propri ambiti di competenza, la definizione delle attività di informazione e l’intera attività procedimentale intesa all’adozione di ogni atto necessario alla piena attuazione del piano di comunicazione;
- il Piano si rivolge ai cittadini campani e prevede, quali attività, la pubblicità e promozione delle azioni politiche del Governo regionale, la diffusione di risultati e prospettive di sviluppo;
- le campagne pubblicitarie rientrano tra gli strumenti e le azioni previste dal suindicato Piano ed hanno la finalità, tra l’altro, di diffondere informazioni inerenti ad iniziative e progetti significativi nonché i dati relativi all’attuazione delle attività ed ai risultati conseguiti;
- con DPGRC 05/04/2016, n. 87 è stato, tra l’altro, modificato l’art. 8 (Informazione istituzionale e comunicazione) del Decreto presidenziale n. 37/2013 e ss.mm.ii., con l’introduzione del comma 3 nei termini seguenti: *“Il Responsabile della comunicazione multimediale, nominato tra operatori del settore dell’informazione, sovrintende e organizza il portale della Regione Campania, cura e gestisce, d’intesa con il Capo Ufficio Stampa, la informazione e la comunicazione istituzionale e il raccordo dell’attività di informazione, riferibile direttamente all’organo di direzione politica, con quella affidata alle strutture della Giunta, nonché agli altri organismi, anche di natura privata, dipendenti dalla Giunta, al fine di garantirne la coerenza con le direttive del Presidente e della Giunta”*;
- il prezzo proposto dalla società _____ è stato valutato congruo dall’Amministrazione regionale;
- le modalità e la tempistica con le quali sono assicurati i servizi sopra descritti sono stati valutati conformi e coerenti con le necessità della Regione Campania;

- le spese sono imputate al capitolo n. 512, a valere sui fondi regionali, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Bilancio gestionale triennio 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 59/2017;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- CONSENSO E OGGETTO DEL CONTRATTO

La Regione Campania affida alla Società _____, che accetta, l'espletamento del servizio di maxi affissioni finalizzate alla diffusione dei risultati e delle prospettive di sviluppo della Regione Campania, in conformità all'offerta presentata dalla Società in data _____, acquisita in data _____ al prot. n. _____, che qui si intende integralmente riportata e che quindi costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – DESCRIZIONE E FINALITA' DEL SERVIZIO

La Società _____ fornirà il servizio di maxi affissioni installate sui ponteggi dei lavori di restauro della Chiesa di Santa Maria di Portosalvo, sita in Napoli alla Via De Gasperi, per una durata di 30 giorni totali, nell'arco temporale compreso tra il 1° giugno 2017 ed il 31 luglio 2017, in uno dei due spazi disponibili, rispettivamente di mt. 22x11, lato Sud, e mt. 17x11, lato Nord, opportunamente illuminati, prevedendo anche l'eventualità di alternare l'impianto, lato Sud o lato Nord, a seconda della disponibilità.

Art. 3 – DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto decorrerà dal 1° giugno 2017 fino al 31 luglio 2017.

Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

Il corrispettivo del presente contratto, per l'intera durata contrattuale, è determinato in € _____ oltre IVA.

ART. 5 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Società accetta lo svolgimento del servizio di cui al presente contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite, in particolare, secondo le specifiche contenute nell'offerta di cui all'articolo 1, nonché secondo lo schema di contratto.

La Società si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo.

La Società si obbliga, prima dell'avvio delle prestazioni previste al presente contratto, a nominare un proprio Responsabile operativo il cui compito è di rappresentare ed impegnare la Società nell'esecuzione del presente contratto, seguendo tutte le fasi della fornitura e di espletamento dell'intero servizio, nel rispetto della normativa in materia.

ART. 6 – GARANZIE

Ai sensi dell'art. 19 del Disciplinare per l'acquisizione in economia di lavori forniture e servizi, approvato con deliberazione della Giunta regionale 09/01/2015, n. 5, la Società è esonerata dalla costituzione della garanzia di cui all'art. 93 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*", di seguito denominato Codice, a condizione che sia munita di polizza di responsabilità civile avente un massimale ritenuto congruo in relazione al valore dell'affidamento e ferme restando le disposizioni normative in tema di garanzie nella vendita.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione, nonché di dare immediata comunicazione alla Regione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Regione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto.

La Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ART.8 - PENALI

Per l'espletamento delle prestazioni, la Società si obbliga al rispetto dei termini indicati all'art. 3 del presente contratto.

Il termine fissato per l'adempimento delle prestazioni della Società si considera essenziale nell'interesse della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.

In caso di ritardo nelle obbligazioni assunte dalla Società nel rispetto dei termini sopraindicati, verrà applicata una penale pecuniaria in misura giornaliera pari ad € 500,00.

Le penali sono cumulabili ed il loro ammontare complessivo non può comunque essere superiore al 10% dell'importo contrattuale netto.

Qualora il ritardo nell'esecuzione comporti una penale complessiva superiore al 10% si procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 90 giorni dalla presentazione della fatturazione elettronica da parte della Società previa regolarità contributiva.

ART.10 - RECESSO

Qualora taluno dei componenti dell'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Regione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 109 del Codice. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 1671 c.c.

Art. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Società si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

La Società si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Regione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

ART. 12 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

La Società dichiara di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni di cui al protocollo di legalità in materia di appalti pubblici, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli 01/08/2007 di cui la deliberazione della Giunta regionale 07/09/2007, n. 1601, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 54 del 15/10/2007.

ART. 13 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010, n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9^{bis} della Legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'Autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per effetto dell'art. 29, co. 2, c.p.c. ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

LUOGO E DATA

Per la Regione Campania

Per la Società